

Legge regionale 20 agosto 1973 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale.

Art. 3

Quando nelle leggi o nei regolamenti regionali è fatta menzione dell' Assessore regionale all' urbanistica o dell' Assessorato regionale dell' urbanistica, la menzione si intende riferita:

- all' Assessore regionale alla pianificazione ed al bilancio o, rispettivamente, all' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate sub art. 1, punto IX);
- all' Assessore regionale ai lavori pubblici o, rispettivamente, all' Assessorato regionale dei lavori pubblici, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate sub art. 1, punto VII).

Note:

1 Secondo comma abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010